

**CONVENZIONE QUADRO  
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE SPA**

Tra:

**REGIONE PIEMONTE**, con sede in Torino Piazza Castello 165 in persona del Presidente On. Alberto Cirio, nato a Torino, il 06/12/1972, a ciò autorizzato giusta D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 (nel seguito Regione)

e

**FINPIEMONTE S.P.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico di euro 140.914.183,00 i.v. con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Molina domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 ottobre 2020

(nel seguito Finpiemonte)

e ove congiuntamente "Parti"

**PREMESSO CHE**

Con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), la Regione ha attribuito a Finpiemonte, quale società a capitale interamente pubblico, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria;

- a) *l'art. 2 comma 2 della l.r. n. 17/2007 dispone, tra l'altro, che Finpiemonte, nel quadro della politica di programmazione regionale svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;*
- b) *l'art. 2 comma 2 della l.r. n. 17/2007 dispone, tra l'altro, che Finpiemonte, nel quadro della politica di programmazione regionale svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;*
- c) *ai sensi del vigente art. 5 (Oggetto Sociale) dello Statuto Sociale, come modificato con delibera dell'assemblea dei soci in data 23 luglio 2018, Finpiemonte, tra l'altro, può svolgere le seguenti attività: a) su incarico della Regione Piemonte e/o altri enti e soggetti pubblici, erogazione di finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestione di fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, nel quadro delle direttive e finalità definite dalla Regione Piemonte e dagli altri soci, in base a specifiche disposizioni di legge o provvedimenti della Giunta regionale, anche con funzione di organismo intermedio;*
- d) *ai sensi dell'art. 5 bis (Controllo Analogico) dello Statuto Sociale, Finpiemonte "è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs. 175/2016 e s.m.i., e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale";*
- e) *con DGR n. 2-6001 del 1/12/2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", che disciplina, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;*

- f) con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte S.p.a.;
- g) con Determinazione del Segretario Generale della Regione Piemonte n. 43/A10000 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;
- h) in considerazione di quanto sopra, nonché alla luce degli interventi normativi in materia di società pubbliche, le Parti convengono di modificare la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” già sottoscritta ai sensi dell’art. 2, comma 4 della l.r. n. 17/2007, in data 02/04/2010 e modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, adottando un nuovo testo di convenzione;
- i) la presente nuova Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (nel seguito Convenzione), approvata con DGR n. 54-2609 del 18 dicembre 2020, sostituisce la Convenzione Quadro precedentemente sottoscritta e tutte le successive modificazioni.

## DATO ATTO CHE

Finpiemonte:

1. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
2. è società in house, per la quale, la verifica, sulla base della domanda Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018, dei requisiti previsti all’art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27/02/2019 che ha disposto l’iscrizione della Regione Piemonte all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Finpiemonte S.p.A.;
3. è sottoposta a controllo analogo della Regione Piemonte, sia in forza dello Statuto Sociale, sia in forza della presente Convenzione e della disciplina speciale in materia approvata dalla Regione stessa di cui in premessa;
4. svolge le attività di gestione di fondi pubblici e di natura finanziaria previste dallo Statuto Sociale su incarico e per conto della Regione Piemonte, anche con funzione di organismo intermedio e soggetto attuatore degli strumenti finanziari dei Fondi Europei, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti;
5. persegue obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro, le Parti convengono quanto segue.

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto e attività affidate – Contratti di affidamento**

1. La presente Convenzione Quadro disciplina le modalità di affidamento diretto da parte della Regione delle attività infra descritte e le modalità di espletamento da parte di Finpiemonte degli affidamenti diretti regionali, nel rispetto della legge regionale n. 17/2007 e dello Statuto di Finpiemonte, nonché dei principi

e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione e erogazione di fondi pubblici e in materia di organismi operanti in regime in house.

2. La Regione può affidare a Finpiemonte le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio, previste all'art. 5 (Oggetto sociale) dello Statuto Sociale, relative alle seguenti aree di attività:
  - a) *erogazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari*: comprende a titolo esemplificativo, la strutturazione, gestione ed erogazione di interventi finanziari, con risorse regionali, nazionali comunitarie i cui beneficiari siano soggetti pubblici e privati e imprese operanti in Piemonte;
  - b) gestione finanziaria dei fondi pubblici funzionali alle attività affidate;
  - c) attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio regionale finalizzate a:
    - analisi, studio, progettazione, promozione e realizzazione di politiche di sviluppo del territorio e di intervento, anche in materia di ricerca, innovazione, a sostegno della competitività del sistema economico piemontese;
    - consulenza, assistenza e prestazione di altri servizi strumentali alle attività della Regione;
    - costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e a supporto dell'investimento e dello sviluppo territoriale.
3. La Giunta regionale, in coerenza con le leggi regionali e con i documenti di Programmazione regionale, impartisce direttive, definisce obiettivi, programmi, priorità e quantifica le risorse economiche da destinare alle aree di attività di cui al comma precedente.
4. Le Direzioni Regionali, in esecuzione dei predetti provvedimenti nell'ambito della politica di programmazione regionale, sulla base delle risorse economico finanziarie assegnate a valere sul Bilancio previsionale della Regione Piemonte, definiscono le attività da affidare a Finpiemonte, determinando di concerto con la stessa, i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento con appositi "Contratti di affidamento", ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007 e dell'art. 6 delle "Linee Guida relative al controllo analogo", di cui in premessa, allegate alla D.G.R. 2-6001 e s.m.i., sulla base dello schema di contratto-tipo che si allega (Allegato sub A).
5. In particolare, i singoli contratti di affidamento dovranno riportare il seguente contenuto essenziale:
  - a) oggetto dell'affidamento, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento delle stesse;
  - b) attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all'esercizio del potere di controllo e di vigilanza regionale sull'affidamento;
  - c) disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività;
  - d) determinazione dei costi dell'affidamento o determinabilità degli stessi entro un importo massimo (incrementabile in relazione all'aumento dei volumi di attività inizialmente previsti) stabilito in coerenza con la metodologia vigente e con quanto disposto nella presente Convenzione;
  - e) modalità e tempi di pagamento;
  - f) durata dell'affidamento;
  - g) eventuali ulteriori clausole in ottemperanza alle Linee guida sul controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione.
  - h) adeguati riferimenti ai divieti previsti dal Piano Anticorruzione (divieti assunzione personale, rispetto del Patti di integrità) e rispetto degli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.

I contratti potranno altresì indicare gli standard di qualità richiesti a Finpiemonte.

## **Art. 2 - Programmazione delle attività**

1. Finpiemonte si impegna a presentare i documenti di Programmazione comprensivi del Piano Industriale e budget annuale e triennale, in coerenza con la programmazione regionale, nei modi e secondo i tempi infra disciplinati nella Parte III della presente Convenzione.

## **Art. 3 Modalità di espletamento degli affidamenti - Normativa di riferimento**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, e ferma restando l'operatività *in house*, Finpiemonte assicura che la gestione delle attività ad essa affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e diritto di accesso, di riservatezza e di tutela dei dati personali e nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.
2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività degli uffici regionali, Finpiemonte si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborati dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.
3. Finpiemonte si impegna a predisporre annualmente un'informativa a favore della Regione sulle proprie attività ed in particolare sulle agevolazioni alle imprese, secondo quanto infra disposto. Finpiemonte promuove altresì un'ampia informativa a favore dei potenziali beneficiari, anche attraverso specifici rapporti con le principali Associazioni di categoria e con il sistema delle Camere di Commercio.

## **Art. 4 Modalità di gestione dei procedimenti e della documentazione**

1. Finpiemonte regola le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto delle norme e dei principi che attengono al funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, applicabili alle società *in house*. In particolare, Finpiemonte conforma la propria attività alle previsioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) nonché ai principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione.
2. Per quanto riguarda la gestione della documentazione, Finpiemonte si adegua alle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché alle norme vigenti in materia di diritto di accesso, in tutte le sue forme, e si avvale dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti per la modernizzazione delle strutture e per garantire ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti nei limiti di legge.
3. Fatte salve eventuali riserve di attività a favore della Regione contenute nella presente Convenzione oppure nei singoli contratti di affidamento, Finpiemonte gestisce ogni fase dei procedimenti amministrativi, inclusa l'approvazione dei provvedimenti finali, connessi e derivanti dalle misure affidate, sulla base della attività delegate e gestite.

## **Art. 5 Accesso ai pubblici registri**

1. Finpiemonte accede, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ai pubblici registri, albi e altre banche dati pubbliche per verificare dati, stati e qualità relativi alle attività ad essa affidate. Nel caso in cui tale accesso non sia consentito a Finpiemonte, in quanto avente personalità giuridica privata, Finpiemonte si avvarrà della collaborazione della Regione che provvederà a reperire le informazioni necessarie.

## **Art. 6 Pubblicità e Trasparenza**

1. Finpiemonte attua una piena informativa al pubblico sulle iniziative regionali e sulle attività ad essa affidate.
2. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza, Finpiemonte dà attuazione alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza prevista dal d.lgs. 33/2013, e dalle discipline attuative, nelle forme e nei limiti ivi previsti. In particolare Finpiemonte pubblica sul proprio sito web, alla sezione "Società Trasparente" tutti i dati, documenti e le informazioni previste dalla normativa.
3. Finpiemonte garantisce il pieno diritto di accesso a tutti i dati, documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013 e adotta i necessari Regolamenti interni.

## **Art. 7 Strutture informatiche e banche dati**

1. Finpiemonte, tenuto conto delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche, nonché delle componenti del Sistema Informativo regionale rese disponibili dalla Regione Piemonte, adotta un sistema informatico per la gestione delle funzioni ed attività affidate che, nel rispetto delle normative in materia di gestione dei fondi pubblici, e in particolare delle norme comunitarie, garantisce: i) un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili, ii) la fruibilità e l'interoperabilità con dati, funzionalità e strutture informatiche e telematiche presenti nel Sistema informativo della Regione Piemonte, garantendo il rispetto e la conformità con la normativa e le linee guida nazionali e comunitarie, salvaguardando, in termini di tempestività, dettaglio e consistenza, tutti i contenuti informativi delle banche-dati mediante adozione di opportuni standard di codifica e di trasmissione. Finpiemonte si dota di strutture e programmi ICT che consentano, a titolo esemplificativo:

- l'estrazione di dati statistici;

- l'esecuzione di controlli sulle posizioni gestite;

- verifiche anagrafiche, e quant'altro connesso con i benefici gestiti secondo le disposizioni vigenti.

In relazione all'adozione dei sopracitati sistemi informatici Finpiemonte valuta in via prioritaria l'utilizzo dei Sistemi Informativi regionali, ove rispondenti alle necessità.

2. Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Finpiemonte provvede alla realizzazione e gestione di banche dati contenenti tutte le informazioni sui benefici gestiti, sui richiedenti, sui beneficiari, sui tempi di esecuzione dei programmi oggetto dei benefici, sui tempi e le modalità di restituzione delle erogazioni dei fondi rotativi.
3. La proprietà delle banche dati è della Regione. Finpiemonte si impegna a garantire che queste siano agevolmente trasferibili in formato compatibile con i sistemi informativi regionali.
4. Finpiemonte Spa risulta consorziata del Consorzio Sistemi Informativi Piemonte (CSI Piemonte) a far data dal 17 settembre 2019.

## **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione può comportare il trattamento di dati personali da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).
2. Ai sensi dell'art. 28 GDPR Finpiemonte assume il ruolo di Responsabile del trattamento (nel seguito Responsabile) e in quanto tale ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali richiamate al precedente p.to 1, in particolare il comma 3 lett. c), art. 28 GDPR, in ordine alle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.

3. I trattamenti effettuati dal Responsabile per conto della Regione sono disciplinati dall'art. 28 GDPR. Specifici obblighi e istruzioni (natura e finalità, tipologie di dati trattati e categoria di interessati, banche dati coinvolte, durata, eventuali ulteriori misure di sicurezza che si rendano opportune), predisposti sulla base del modello allegato alla presente Convenzione e parte integrante e sostanziale del singolo contratto di affidamento, cui i trattamenti si riferiscono, vengono demandati alle singole convenzioni attuative ed esplicitati dal Responsabile della Direzione/Settore coinvolta della Regione, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

#### **Art. 9 Controllo interno e principi di organizzazione e gestione**

1. Finpiemonte adotta un sistema di controllo interno efficiente ed efficace volto a garantire il rispetto e la regolarità di tutti i procedimenti interni, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla necessità di tutela delle risorse pubbliche.
2. La società è tenuta all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), integrato con la sezione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza prevista dalla l. 190/2012 e s.m.i., nel rispetto e in conformità alle Linee guida ANAC in materia.
3. Il sistema di controllo interno di Finpiemonte è articolato nei seguenti organi:
  - l'Internal Audit
  - l'Organismo di Vigilanza
  - il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenzala cui natura, nomina e funzioni sono disciplinate con appositi provvedimenti nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende al Sistema di Controllo Interno.
5. Finpiemonte si dota di un codice etico e di un codice di comportamento nonché di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di organizzazione, gestione e controllo.
6. Finpiemonte, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dello Statuto Sociale, adotta strumenti di governo societario atti a garantire una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche affidate, nonché specifici programmi che definiscono le politiche di governo dei rischi e la valutazione del rischio di crisi aziendale.

#### **Art. 10 Acquisizione di lavori, beni e servizi, e affidamento di incarichi**

1. Finpiemonte è tenuta all'osservanza del D.lgs. 50/2016, in conformità all'art. 16 comma 7 del d.lgs. 175/2016, nonché all'osservanza della disciplina in materia emanata dall'ANAC e da altre autorità del settore in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, nonché all'osservanza degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1 Finpiemonte adotta propri regolamenti e procedure interni per disciplinare l'affidamento di contratti pubblici.
3. Finpiemonte adotta parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione della Regione dalla Centrale di committenza regionale o, in mancanza, a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.
4. L'affidamento di incarichi di collaborazioni esterne, ove non rientranti negli affidamenti di cui al comma 1, deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001.

## **Art. 11 Assunzione e gestione del personale**

1. Finpiemonte si adegua alle previsioni contenute nell'art. 19 del d.lgs. 175/2016 e a tal fine adotta regolamenti per disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.
2. Le procedure selettive in particolare, dovranno osservare i seguenti criteri:
  - a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale con specificazione dei profili di competenza;
  - b) predisposizione di avviso pubblico da pubblicare sul sito web della società con indicazione, tra l'altro, del profilo richiesto e delle competenze necessarie;
  - c) selezione effettuata da una Commissione esaminatrice all'interno della quale vi sia almeno un componente esperto della materia oggetto di selezione;
  - d) pubblicazione dell'esito delle selezioni sul sito web.
3. Finpiemonte, tramite propri provvedimenti specifici, ovvero nei documenti di programmazione e nel budget annuale, recepisce le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d.lgs. n. 175/2016 ed in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.

## **Art. 12 Vigilanza e controllo della Regione sugli affidamenti**

1. Oltre a quanto disposto sulle modalità di esercizio del controllo analogo su Finpiemonte da parte della Regione previste nelle Linee Guida richiamate in premessa, la Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli incarichi conferiti a Finpiemonte e valuta gli effetti della gestione delle attività di interesse regionale al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. La Giunta regionale definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di Finpiemonte, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni, promuovendo l'analisi dei costi e dei rendimenti della gestione e delle decisioni organizzative.
3. Gli uffici della Giunta regionale espressamente incaricati valuteranno l'attività gestionale in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti, tenuto anche conto delle procedure seguite e dei mezzi impegnati per il loro raggiungimento. L'analisi individua gli obiettivi perseguiti da Finpiemonte, quali rinvenibili negli incarichi conferiti alla stessa Finpiemonte, evidenziando la distribuzione delle risorse nelle varie linee di spesa. Ciò al fine di valutare in concreto la coerenza delle scelte effettuate da Finpiemonte, sulla base delle disponibilità effettive, rispetto alle linee programmatiche.
4. Per ciascuna delle osservazioni critiche formulate dagli uffici della Giunta regionale espressamente incaricati, Finpiemonte dovrà: a) fornire i necessari chiarimenti; b) comunicare le misure eventualmente già adottate o che eventualmente intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.
5. La verifica condotta dagli uffici della Giunta regionale deve essere effettuata in conformità ai criteri generali fissati dall'organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche INTOSAI e dalla Corte dei Conti Europea nei "Criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo dell'INTOSAI".
6. A tal fine, Finpiemonte dovrà consentire, in ogni momento, a ciascuna Direzione Regionale affidante, l'accesso ai propri uffici, l'ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione dei rispettivi affidamenti e delle relative risorse assegnate, fornendo a tal fine informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione delle attività affidate.
7. Finpiemonte conserva un registro delle verifiche ispettive e delle relative risultanze.

8. In seguito ai predetti controlli, gli Uffici Regionali interessati, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità dettate da gravi criticità straordinarie, e previo invito a Finpiemonte a provvedere, possono sostituirsi a Finpiemonte nello svolgimento delle attività ad essa affidate.
9. La Regione, sulla base di specifiche motivazioni, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione delle attività ovvero l'adozione dei provvedimenti già oggetto di affidamento a Finpiemonte, fatto salvo un equo indennizzo a favore di quest'ultima per le attività già svolte e gli investimenti effettuati.

## **PARTE SECONDA**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **CAPO I**

#### **Affidamento di attività di finanza agevolata - concessione ed erogazione di agevolazioni**

##### **Art. 13 Attività di concessione ed erogazione**

1. Finpiemonte svolge, su incarico della Regione, ogni attività istruttoria e procedimentale volta alla concessione ed erogazione di agevolazioni, quali contributi, finanziamenti, altri benefici economici o garanzie, a valere sui fondi pubblici affidati in gestione, compresa, nel caso di co-finanziamenti attivati con banche o altri intermediari finanziari, la verifica delle relative delibere.
2. I singoli contratti di affidamento possono riservare alla Regione Piemonte l'adozione di provvedimenti di concessione. Finpiemonte trasmette alla Regione la proposta dei provvedimenti da assumere sulla base delle istruttorie effettuate. Finpiemonte è delegata altresì a comunicare ai richiedenti il provvedimento finale della Regione salvo diversa pattuizione.
3. Tutti i dati dei singoli procedimenti di concessione dei benefici e i relativi elenchi di imprese ammesse e, ove previste, le relative graduatorie saranno sempre accessibili da parte della Regione in via telematica.

##### **Art. 14 Comitato tecnico di valutazione ed esperti esterni**

1. Finpiemonte, per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle singole agevolazioni, può avvalersi di un Comitato tecnico di valutazione, che sarà composto e opererà secondo quanto stabilito in ciascun Bando e/o Contratto di affidamento.
2. I componenti di detto Comitato, che siano dipendenti di Finpiemonte o della Regione, non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione al Comitato e dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.
3. Gli eventuali componenti esterni dei Comitati tecnici, non dipendenti regionali, sono individuati con criteri oggettivi sulla base delle competenze professionali, attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione degli stessi; ad essi spetterà un compenso preventivamente determinato. I predetti esperti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.

##### **Art. 15 Rapporti tra Finpiemonte, il sistema bancario e gli intermediari finanziari**

1. Finpiemonte svolge le attività finanziarie per conto della Regione, anche in cofinanziamento con banche e/o intermediari finanziari (di seguito anche solo banche) ovvero mediante Fondi di investimento che realizzino i fini istituzionali della società.
2. Nel caso di attività finanziarie svolte in cooperazione con banche o altri intermediari finanziari, Finpiemonte provvede a regolare i relativi rapporti mediante la stipulazione di apposite Convenzioni.



#### **Art. 16 Attività di controllo affidate a Finpiemonte**

1. A Finpiemonte possono essere affidati i Controlli sulle operazioni finanziate. I controlli affidati sono regolamentati dai singoli contratti di affidamento, che possono comprendere:
  - a) i controlli documentali, effettuati sulle operazioni finanziate, sia per la verifica dei requisiti di ammissibilità e del loro mantenimento, sia per la verifica in merito alla finanziabilità del Progetto in coerenza con le finalità dei Bandi di riferimento;
  - b) i controlli *in loco (in itinere ed ex post)* effettuati su un campione delle operazioni finanziate;
2. Nei contratti di affidamento vengono altresì definiti numero e criteri di individuazione dei beneficiari sottoposti a controllo, da effettuarsi su un campione di destinatari la cui scelta dovrà essere in parte casuale ed in parte su indici di anomalie, su segnalazione della Regione Piemonte o su informazioni ricevute
3. Laddove ritenuto necessario, in presenza di valide ragioni che rendono necessari specifici controlli Finpiemonte procede a controlli ulteriori sulle singole operazioni finanziate al fine di verificare il rispetto della disciplina speciale di riferimento.
4. I controlli documentali e in loco devono essere svolti da personale diverso da quello che ha seguito il procedimento di istruttoria in sede di concessione.

#### **Art. 17 Esito dei controlli e adozione dei provvedimenti conseguenti**

1. Finpiemonte, nel rispetto dei tempi e modi previsti dai relativi procedimenti amministrativi adottati, informa i beneficiari circa l'esito del controllo effettuato.
2. In caso di esito negativo dei controlli e in ogni altro caso in cui siano accertati o conosciuti motivi di revoca del beneficio concesso e/o erogato, Finpiemonte adotta, nei tempi e modi previsti dai relativi Bandi e "Contratti di affidamento", i provvedimenti di secondo grado.
3. Laddove previsto dai singoli Contratti di affidamento, Finpiemonte comunica alla Regione l'esito dell'accertamento e le cause di revoca per l'adozione da parte di quest'ultima dei provvedimenti conseguenti. In tale ultimo caso, Finpiemonte trasmette alla Regione la proposta dei provvedimenti da assumere sulla base delle istruttorie effettuate.
4. Qualora Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale ha l'obbligo di comunicarlo alla Regione e alla competente Autorità giudiziaria.

#### **Art. 18 Recupero crediti afferenti contributi, finanziamenti e garanzie**

1. Finpiemonte, in esito all'adozione dei provvedimenti di revoca, provvede a dare corso alle attività di recupero delle somme non restituite da parte dei beneficiari, per i contributi, finanziamenti e garanzie, oltre a interessi e oneri di agevolazione richiesti nei provvedimenti di revoca stessi.
2. A tal fine, Finpiemonte agisce tempestivamente con il più ampio mandato, in tutte le sedi, stragiudiziali e giudiziali, comprese le eventuali procedure concorsuali, e in tutti i gradi di giudizio, valutando le azioni ritenute più opportune, inclusa la possibilità di definire accordi transattivi nel rispetto della normativa in materia di fondi pubblici e in conformità alle proprie procedure.
3. Nei casi di co-finanziamenti, Finpiemonte può delegare la banca o l'intermediario al recupero delle somme dovute dai beneficiari in forza del contratto di finanziamento e non restituite, anche in assenza di cause di revoca del beneficio accordato. In tal caso, Finpiemonte disciplina nella Convenzione di cui all' art. 15 il mandato ad agire, in nome e per conto di Finpiemonte, per il recupero dei crediti sia nei confronti del debitore principale che nei confronti di eventuali terzi garanti. Allo stesso modo, anche per il tramite delle banche, Finpiemonte si insinuerà nelle procedure concorsuali a carico dei beneficiari insolventi.
4. In difetto di restituzione di contributi o oneri di agevolazione, Finpiemonte segnala al Responsabile dell'affidamento le posizioni per l'avvio delle procedure di recupero coattivo mediante ingiunzione di p

pagamento ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) o altre forme di legge. Quanto ai cofinanziamenti Finpiemonte può richiedere l'attivazione delle procedure di recupero coattivo nei confronti dei soggetti debitori all'esito delle azioni di recupero, qualora le stesse siano risultate infruttuose.

5. La Regione, ove lo ritenga opportuno e previa comunicazione scritta a Finpiemonte SpA, può esperire direttamente le procedure di recupero delle somme illegittimamente percepite dai beneficiari a titolo di contributi, e non restituite. In tal caso Finpiemonte, ai sensi del successivo art. 22, porterà in diminuzione dei Fondi l'importo erogato e oggetto di recupero diretto da parte della Regione.

#### **Art. 19 Sanzioni amministrative**

1. Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, la Regione delega Finpiemonte all'irrogazione delle sanzioni previste dalla disciplina di riferimento, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera m bis) della l.r. n. 17/2007.
2. Finpiemonte disciplina con propri regolamenti il procedimento di definizione e irrogazione delle sanzioni.

#### **Art. 20 Segnalazione di frodi ai danni di fondi pubblici**

1. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, qualora rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale, li comunica alla Regione e alla competente Autorità giudiziaria.
2. Finpiemonte, nei casi previsti dal d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), segnala le posizioni di inadempimento da parte dei beneficiari attraverso formale denuncia per danno erariale, alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del predetto Codice, informando periodicamente la Regione.
3. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, qualora rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato ai sensi della normativa Antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017 e s.m.i. (art. 41 e ss.), li comunica a UIF, secondo le istruzioni fornite.
4. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata osserva le disposizioni applicabili alle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

#### **Art. 21 Obblighi di pubblicità e trasparenza per la gestione delle agevolazioni**

1. Oltre a quanto previsto nella parte generale della presente convenzione in merito agli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, Finpiemonte provvede a:
  - a) pubblicare sul proprio sito internet, tutta la documentazione necessaria per presentare domande di partecipazione ai benefici;
  - b) consentire ai richiedenti e ai beneficiari di accedere, con apposite credenziali, alle informazioni relative alle proprie istanze sul sito internet di Finpiemonte;
  - c) pubblicare sul proprio sito internet le informazioni previste dalle norme vigenti in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, coordinandosi con gli uffici della Regione Piemonte a ciò preposti anche mediante l'inserimento di idonei link ai siti istituzionali.
2. Finpiemonte si dota di un ufficio di comunicazione e relazione con il pubblico, per le comunicazioni informative in merito all'accesso ai benefici e allo stato delle istanze.
3. In tutte le comunicazioni informative, sia rivolte al pubblico, sia rivolte a singoli beneficiari, dovranno sempre essere indicati i riferimenti normativi e regolamentari delle agevolazioni, la Direzione e il Settore

Regionale di riferimento e dovrà essere precisata la provenienza dei fondi che consentono l'erogazione delle stesse.

## CAPO II

### Gestione dei Fondi di provenienza regionale

#### Art. 22 Gestione amministrativa e operativa dei Fondi

1. La Regione mette a disposizione di Finpiemonte le risorse finanziarie necessarie per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e dei benefici, sulla base delle dotazioni dei singoli Bandi/Programmi affidati, tenuto conto del cronoprogramma aggiornato di erogazione delle agevolazioni o dei benefici concordati con il Responsabile dell'affidamento e su specifica richiesta di Finpiemonte, a fronte di effettive esigenze di cassa.
2. La Società, per periodo intercorrente tra il ricevimento delle somme e i pagamenti ai destinatari, gestisce le risorse finanziarie ricevute in conformità alle disposizioni normative di riferimento ed alla propria regolamentazione interna.
3. È fatta salva la disciplina relativa alla gestione dei fondi UE.
4. La Società è tenuta a rilevare tutte le operazioni attive e passive inerenti le somme ricevute su specifici conti correnti mediante appostazioni dei relativi saldi nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Sono a carico dei fondi tutte le spese, compresi gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti le operazioni effettuate per conto dei fondi medesimi, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione dei fondi stessi.
5. In particolare, i Fondi sono costituiti, incrementati e decrementati, come segue:
  - 5.1 *In aumento:*
    - a) dai versamenti della Regione;
    - b) dalla restituzione a qualunque titolo da parte dei beneficiari delle somme loro erogate, ove tale restituzione sia prevista dai Bandi di agevolazione;
    - c) dagli interessi accreditati sui conti correnti Finpiemonte e trasferiti ai fondi;
    - d) dagli interessi moratori e dagli interessi corrispettivi determinati in esito ai provvedimenti di secondo grado;
    - e) dai proventi derivanti dalla gestione finanziaria dei Fondi di cui al successivo articolo 23.
  - 5.2 *In diminuzione:*
    - a) dalle erogazioni effettuate a favore dei beneficiari;
    - b) dalle erogazioni disposte in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
    - c) dalle escussioni richieste dalle banche sui fondi di garanzia;
    - d) dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato;
    - e) dai costi di recupero dei crediti;
    - f) dalle restituzioni parziali o totali richieste dalla Regione Piemonte, fino al termine delle attività connesse all'affidamento, ad integrale restituzione dei saldi disponibili;
    - g) dal riversamento alla Regione del rendimento delle risorse maturate, fatta eccezione per i fondi di cui all'art. 27, e comunque sino al termine di cui alla precedente lettera f).
6. Finpiemonte si dota di una struttura organizzativa e di appositi regolamenti per l'erogazione, il monitoraggio e il recupero dei crediti derivanti dai benefici erogati a valere sui fondi gestiti.

7. Le insolvenze inerenti i crediti nei confronti dei beneficiari sui "Fondi" di cui al presente articolo restano a carico della Regione.

#### **Art. 23 Gestione Finanziaria e criteri di allocazione delle disponibilità liquide**

1. La Società può impiegare le giacenze di cui al comma 5 dell'art 22, attenendosi a criteri di sana e prudente gestione delle risorse, e in particolare:
  - a) utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine; in ogni caso dovranno essere ricercate forme contrattuali e investimenti finanziari che garantiscano una maggiore redditività anche in funzione della quantità della liquidità di volta in volta disponibile;
  - b) prevedere che gli investimenti di liquidità avvengano con modalità tali da consentire la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi ricevuti, prevedendo a tal fine anche la possibilità di rapido smobilizzo;
  - c) l'attività di gestione della liquidità dovrà essere condotta con l'obbligo di non istituire su tale liquidità vincoli o gravami di qualsivoglia genere e con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile dall'attività e dal patrimonio propri di Finpiemonte.
2. Finpiemonte si dota di un regolamento interno, presentato alla Direzione Risorse Finanziarie in cui sono definiti i criteri di allocazione delle risorse liquide, la politica e i limiti d'investimento delle stesse.

#### **Art. 24 Rendicontazione della gestione della liquidità**

1. Al fine della ottimale allocazione delle disponibilità liquide, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà a:
  - a) monitorare costantemente gli investimenti di liquidità, valutando il grado di rischio degli investimenti effettuati;
  - b) monitorare giornalmente i saldi attivi dei conti correnti afferenti i benefici, così da consentire una pronta negoziazione dei tassi in caso di significativa variazione della disponibilità attiva sul fondo;
  - c) monitorare periodicamente i tassi attivi concessi su conti correnti, depositi o altre forme di raccolta del risparmio bancario;
  - d) monitorare l'ammontare e la durata della permanenza presunta delle somme sui conti, in funzione dei previsti flussi attivi e passivi, così da negoziare incrementi di redditività in funzione di tale durata;
  - e) monitorare periodicamente i tassi attivi e le altre condizioni contrattuali delle banche e degli istituti di credito, al fine di individuare modalità di massimizzazione della redditività di conti, depositi e/o altre forme di contratti bancari che siano compatibili con le esigenze gestionali dei fondi.
2. Si osservano le disposizioni della presente Convenzione per quanto attiene le modalità di definizione dei costi e calcolo dei corrispettivi di gestione della liquidità.
3. Al fine della ottimale gestione degli investimenti, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà a dotarsi di adeguati strumenti di monitoraggio nel continuo degli andamenti di mercato e della redditività degli investimenti, al fine di attuare tempestivamente le opportune azioni correttive atte a minimizzare il rischio di decremento del capitale e a massimizzare la redditività del medesimo.

#### **Art. 25 Previsione dei flussi finanziari**

1. Finpiemonte predispose, con cadenza annuale, una programmazione annuale dei flussi finanziari (piano delle erogazioni, dei rientri e dei corrispettivi) sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione. In particolare Finpiemonte:

- redige ed inoltra, alle Direzioni Regionali interessate e alla Direzione Risorse Finanziarie, un dettagliato piano dei rientri dei fondi rotativi e del ripristino della disponibilità dei fondi vincolati a garanzia;
  - monitora periodicamente il flusso delle erogazioni e la disponibilità residua della dotazione finanziaria assegnata a ciascun strumento d'intervento e ne dà tempestiva informazione alle Direzioni Regionali interessate e alla Direzione Risorse Finanziarie
2. Le Direzioni Regionali interessate e la Direzione Risorse Finanziarie si impegnano a trasmettere sollecitamente tutte le informazioni necessarie per la redazione del programma annuale e della pianificazione pluriennale.

#### **Art. 26 Rendicontazione periodica e finale della Gestione dei Fondi**

1. Finpiemonte si impegna a fornire alla Regione, entro il mese di febbraio successivo ad ogni anno di gestione del Fondo, una *“Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti”*.

La predetta relazione deve illustrare:

- a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti su ciascun beneficiario;
  - b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli benefici rispetto agli obiettivi stabiliti;
  - c) l'eventuale fabbisogno finanziario per i benefici in vigore;
  - d) l'eventuale esigenza di nuovi benefici, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili;
  - e) il corrispettivo dovuto per le attività svolte, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d), della presente Convenzione.
2. Finpiemonte si impegna a fornire tramite posta elettronica certificata alle Direzioni Regionali interessate ed alla Direzione Risorse Finanziarie, entro il mese di febbraio successivo ad ogni anno di gestione dei Fondi e dei benefici, un *“Bilancio Annuale Consuntivo della gestione finanziaria dei Fondi”*. Tale bilancio dovrà comprendere l'elenco ed un'analisi dettagliata delle operazioni effettuate nell'esercizio, nonché riportare l'ammontare delle competenze eventualmente maturate su ciascun fondo nell'anno di gestione.
3. Tenuto conto delle previsioni contenute nelle normative settoriali, i singoli contratti di affidamento potranno prevedere ulteriori rendicontazioni, anche con altre scadenze temporali, purché non inferiori al semestre, rispetto a quelle previste dai precedenti commi 1 e 2.
4. Le operazioni indicate nel Bilancio Annuale Consuntivo o nelle ulteriori rendicontazioni si intendono approvate dalle Direzioni regionali competenti il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento di tali documenti ove non pervengano a Finpiemonte eccezioni espresse motivate e quantificate.
5. Al termine della gestione dell'affidamento di una misura di concessione ed erogazione di agevolazioni, Finpiemonte predisporre la relativa rendicontazione finale.
6. Su richiesta del Responsabile dell'affidamento, previo parere della Direzione Risorse Finanziarie, Finpiemonte dovrà procedere tempestivamente alla restituzione delle disponibilità residue sul Fondo.
7. La rendicontazione finale si intende approvata alla data di restituzione delle disponibilità residue.
8. Ogni qualvolta la struttura regionale competente lo ritenga opportuno, Finpiemonte fornisce, per ogni singolo fondo, la situazione contabile aggiornata all'ultima chiusura mensile.

#### **Art. 27 Specificità di gestione di Fondi - Fondi Europei**

1. Nel caso in cui specifiche agevolazioni richiedano modalità di gestione, di controllo o di rendicontazione dei Fondi diverse rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione o l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, tali prescrizioni saranno espressamente indicate nei Contratti di affidamento. In particolare, nel caso di benefici co-finanziati dai Fondi comunitari o nazionali, dovranno essere precisati

nei contratti di affidamento gli eventuali adeguamenti procedurali cui dovrà attenersi Finpiemonte, così come specificato dai regolamenti che disciplinano ciascun Fondo.

#### **Art. 28 Vigilanza della Regione**

1. In caso di erogazione di benefici, Finpiemonte dovrà co-operare con i funzionari regionali al fine di consentire loro, qualora richiesto, l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i beneficiari.

### **CAPO III**

#### **Attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio**

#### **Art. 29 Attività svolte da Finpiemonte**

1. Finpiemonte, su richiesta della Regione o comunque in accordo con la stessa, in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale e le attività previste dal proprio Statuto Sociale, svolge attività a supporto degli investimenti e dello sviluppo territoriale.
2. Si configurano come "Attività di sviluppo" tutte le iniziative, i progetti e le operazioni di Finpiemonte che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:
  - a) sono propedeutiche e funzionali allo studio e alla definizione e all'eventuale attivazione di misure di agevolazione;
  - b) sono propedeutiche e necessarie rispetto all'individuazione, allo sviluppo e all'implementazione di nuovi modelli e strumenti per il sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio regionale; in considerazione dell'oggetto sociale, l'attività istituzionale ha principalmente ad oggetto modelli e strumenti di carattere finanziario, intendendo con ciò l'ottimizzazione nell'utilizzo di risorse pubbliche, l'attivazione di risorse private per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e crescita del sistema socio-economico;
  - c) comportano l'introduzione di elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alle prassi consolidate, richiedendo pertanto azioni di approfondimento tecnico e di condivisione con gli attori rilevanti sul territorio;
  - d) coinvolgono diversi attori sul territorio e diversi livelli istituzionali, comportando la definizione/gestione di (o la partecipazione a) reti e sistemi di relazione per creare sinergie e complementarità tra competenze e ruoli diversi.
3. Le attività di sviluppo si articolano in due macro-aree:
  - a) attività a supporto della Giunta Regionale e dei suoi Assessori nella definizione degli scenari di sviluppo e delle forme di intervento, nonché nello studio, sviluppo e implementazione di iniziative strategiche trasversali a più Direzioni e ambiti di competenza;
  - b) attività a supporto di singole Direzioni per lo studio, di specifici progetti, iniziative e strumenti, anche prodromiche all'attivazione di specifici contratti di affidamento.
4. Le attività di sviluppo di Finpiemonte si possono articolare nei seguenti ambiti:
  - a) analisi, studi, approfondimenti per l'individuazione e lo sviluppo di nuovi modelli e strumenti finanziari per la promozione e il sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio, anche attraverso la partecipazione a iniziative nazionali e europee;
  - b) consulenza e supporto progettuale su iniziative strategiche della Regione Piemonte:
    - grandi progetti infrastrutturali, in ambiti quali, ad esempio, edilizia sanitaria, edilizia scolastica, infrastrutture sociali, trasformazione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, aree di trasformazione/rigenerazione urbana;

- iniziative trasversali legate all’impatto ambientale relative, ad esempio, a efficientamento energetico, trasporti e mobilità sostenibile, messa in sicurezza ambientale, economia circolare;
  - azioni sperimentali su finanza d’impatto e economia ibrida;
- c) definizione tecnica e implementazione di nuovi modelli e strumenti finanziari, complementari rispetto alle misure di agevolazione e con l’attivazione di ulteriori risorse pubbliche e private, anche di natura filantropica e istituzionale;
  - d) definizione di nuove misure di agevolazione a valere su fondi pubblici;
  - e) scouting e sviluppo di nuovi progetti e attività;
  - f) promozione e comunicazione istituzionale;
  - g) networking e coordinamento con soggetti analoghi (società finanziarie pubbliche, agenzie di sviluppo, finanziarie regionali) a livello nazionale e europeo;
  - h) analisi di norme e discipline vigenti ed emanande, connesse alle funzioni e all’operatività di Finpiemonte;
  - i) operazioni su specifico mandato di Regione (crisi aziendali, politica industriale ecc.).
5. Rientrano inoltre nelle attività di cui al presente articolo alcune attività di carattere strumentale che, seppur non specificamente riconducibili a specifiche attività rese in favore della Regione Piemonte, sono altresì necessarie al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi normativi e adempimenti derivanti dalla natura pubblica e in house di Finpiemonte, garantendo quindi trasversalmente la correttezza delle attività di Finpiemonte, nonché l’efficacia e l’efficienza delle stesse.
  6. Finpiemonte per conto della Regione Piemonte svolge le attività volte alla costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e a supporto dell’investimento e dello sviluppo territoriale, nonché partecipa a enti e istituzioni funzionali al raggiungimento delle proprie finalità. In questo ambito sono ricomprese le attività di collaborazione con la Regione e a favore delle società del gruppo Regione Piemonte in un’ottica di gestione coordinata delle partecipazioni, ai sensi delle vigenti discipline in materia di partecipazioni pubbliche.

### **Art. 30 Programmazione e formalizzazione delle attività**

1. Le attività, di cui alle aree individuate nell’art. 1 comma 2 della presente Convenzione vengono definite sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale e approvati annualmente contestualmente all’approvazione del Piano Industriale triennale e del relativo Budget annuale e pluriennale, di cui all’art. 33 della presente Convenzione; Finpiemonte indica nei predetti documenti, le attività che saranno svolte e i costi stimati, calcolati come infra definito.
2. Finpiemonte, così come disciplinato al successivo articolo 33 comma 1, trasmette alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, tutta la documentazione necessaria per la relativa approvazione. Le Direzioni regionali invieranno a Finpiemonte e per conoscenza alla Direzione Giunta regionale, tramite posta elettronica certificata, formale riscontro entro 20 gg.
3. Per le attività di cui al Capo I (Concessione ed erogazione di agevolazioni) la competenza spetta alle singole Direzioni regionali in relazione alla natura e all’ambito di intervento delle agevolazioni gestite.
4. Per le attività di cui al Capo II (Gestione dei Fondi) la competenza spetta alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.
5. Per le attività di cui al capo III (Attività di sviluppo), art. 29, comma 3, punto a), la competenza spetta alla Direzione Giunta Regionale; per le attività di cui al capo III (Attività di sviluppo), art. 29, comma 3, punto

b), la competenza spetta alle singole Direzioni regionali in relazione alla natura e all'ambito di intervento delle attività.

6. Sulla base del budget o dell'asestamento, le Direzioni regionali competenti provvedono ad adottare l'impegno di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi delle attività istituzionali, e a formalizzare ove necessario i relativi affidamenti.
7. Si osservano le disposizioni della presente Convenzione per quanto attiene le modalità di formalizzazione degli affidamenti stessi e le modalità di definizione dei costi e calcolo dei corrispettivi, ove compatibili.

#### **Art. 31 Ulteriori attività**

1. Ove Finpiemonte svolga ulteriori attività coerenti con la "mission" istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale, ma non previste e non prevedibili nei documenti di programmazione annuale/pluriennale (crisi aziendali emergenti, iniziative istituzionali nazionali e internazionali, progetti finanziati, attuazione di nuove norme di legge), le suddette attività potranno essere svolte su richiesta della Regione e dovranno essere oggetto anch'esse di formale affidamento tramite idoneo documento contrattuale.
2. Fatto salvo l'affidamento delle relative attività, nei modi di cui all'art. 6 delle Linee Guida del controllo analogo, le attività non incluse nei documenti di programmazione e nel relativo budget devono essere ricomprese nell'ambito dell'asestamento del bilancio regionale, con oneri a carico delle singole direzioni richiedenti.

### **PARTE III**

#### **COSTI-CORRISPETTIVI**

#### **DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 32 – Determinazione dei costi-corrispettivi - Analisi delle Prestazioni e benchmarking**

1. La Regione Piemonte corrisponderà a Finpiemonte, per ciascuno degli affidamenti riguardanti le attività di cui alla parte II, capo I, un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe di Finpiemonte, avendole considerate congrue rispetto al mercato, sulla base della comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità come stabilito con apposita disposizione (attualmente con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "*Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. - art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.*").
2. Per la gestione amministrativa delle attività disciplinata al Capo II, e per le attività di sviluppo di cui al Capo III, la Regione corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti e indiretti, quantificato sulla base di una tariffa che sarà definita con apposita deliberazione della Giunta Regionale, secondo il principio di congruità di cui all'art. 192 del D.lgs. 50/2016, considerando anche le specificità che riflettono la composizione dei costi dei profili professionali coinvolti.
3. Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti di cui ai commi precedenti, Finpiemonte si avvale di un sistema di contabilità industriale.

#### **Art. 33 Budget e Documenti di programmazione**

1. Per la determinazione dei corrispettivi dovuti per la copertura di tutti i costi delle attività previste dalla presente Convenzione, Finpiemonte predispose un Piano Industriale triennale con la descrizione delle attività e il relativo Budget annuale e pluriennale, oltre ad un quadro economico degli affidamenti.

A tal fine:

- entro il 20 giugno di ogni anno le Direzioni regionali presenteranno alla Direzione Giunta Regionale – Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate il quadro degli affidamenti a Finpiemonte, su base



annuale e triennale; entro i quindici giorni successivi alla suddetta scadenza, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei trasmetterà il quadro complessivo degli affidamenti a Finpiemonte;

- entro il 30 novembre di ciascun anno Finpiemonte presenta alla Regione il Piano Industriale triennale con la descrizione delle attività e il relativo Budget annuale e pluriennale, elaborati sulla base dei dati del quadro complessivo trasmesso dalla Regione stessa di cui al punto precedente, in cui vengono indicati, tra l'altro, i costi complessivi presunti da sostenere nell'anno successivo e negli anni di riferimento per la gestione degli affidamenti. Il *budget* contiene altresì i costi delle attività istituzionali e di gestione della tesoreria;
- entro il 31 gennaio Finpiemonte sottopone all'assemblea dei soci l'approvazione del Piano Industriale triennale e del relativo Budget annuale e pluriennale;
- entro il 30 aprile di ogni anno, Finpiemonte, sulla base delle attività prestate, presenterà alle singole Direzioni affidanti le relative fatture; il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura fine mese.

2. La copertura finanziaria dei corrispettivi potrà essere assicurata, limitatamente ai fondi di cui all'art. 27, con gli interessi maturati e rendicontati sulle disponibilità complessive dei fondi e, ove previsto, dalle disponibilità dei fondi stessi.

#### **Art. 34 Cessazione dell'affidamento e conservazione della documentazione**

1. Alla cessazione di ogni affidamento, rendicontato e chiuso ai sensi dell'art. 26, Finpiemonte trasferirà, ove richiesta, tutta la documentazione, cartacea ed informatica riguardante la gestione dei benefici. In caso contrario, Finpiemonte conserverà i documenti inerenti i benefici gestiti almeno per dieci anni dalla chiusura della misura di beneficio. Le misure di sicurezza degli archivi saranno concordate con la Regione e risulteranno da apposito verbale redatto annualmente.

### **PARTE IV**

#### **INVESTIMENTI E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA**

#### **Art. 35 Investimenti e relativa copertura finanziaria**

1. Nell'ambito del Documento di Programmazione previsto all'articolo 33, Finpiemonte presenta alla Regione il Quadro degli Investimenti effettuati e programmati sia con riferimento a quelli inerenti la propria struttura aziendale che a quelli inerenti l'attività di gestione delle partecipate.
2. La Regione potrà autorizzare i predetti investimenti, disponendo altresì in ordine alle conseguenti coperture finanziarie ove necessarie.
3. La Regione, sulla base del Quadro degli Investimenti effettuati e programmati di cui al comma 1, definirà con Finpiemonte:
  - gli investimenti costituenti base di calcolo del corrispettivo dei servizi e remunerati mediante fatturazione;
  - gli investimenti costituenti conferimento di nuovo capitale sia nella struttura aziendale di Finpiemonte sia nelle società partecipate.
4. Gli investimenti che precedono, definiti e programmati, ove non coperti da risorse proprie di Finpiemonte, saranno coperti finanziariamente, mediante anticipazioni, dalla Regione la quale potrà autorizzare Finpiemonte ad accedere al credito bancario; gli oneri bancari relativi saranno addebitati da Finpiemonte alla Regione. In allegato al Quadro degli Investimenti effettuati e programmati si darà conto delle movimentazioni delle anticipazioni e delle relative coperture.
5. Fermo restando l'onere di contenimento dei costi posti a carico di Finpiemonte, la Regione potrà, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici regionali, concedere a Finpiemonte in comodato gratuito l'utilizzo degli spazi di proprietà regionale.

**PARTE V**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 36 Durata e revoca**

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, rinnovabile per espressa volontà delle Parti, disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte a decorrere dal 1 gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 38 e fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigenza della presente Convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.
2. Eventuali variazioni della durata dei singoli atti di affidamento di cui al precedente comma 2 devono essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
3. In ogni caso la Regione si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

**Art. 37 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.
- 1 bis. In caso di controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, la Regione Piemonte individua il Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate quale struttura referente.
2. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, che non dovesse essere risolta bonariamente, sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino.
3. In caso di provvedimenti modificativi alle proprie articolazioni organizzative, la Regione comunica a Finpiemonte i mutati riferimenti rispetto a quelli indicati nella presente Convenzione.

**Art. 38 - Norma transitoria**

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte a far data dal 1 gennaio 2021 e sostituisce la precedente.
2. Per quanto attiene gli affidamenti in corso, restano ferme le convenzioni già sottoscritte e/o adeguate alla convenzione stipulata in data 2 aprile 2010.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Presidente della Giunta regionale  
On. Alberto Cirio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A.  
Roberto Molina

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005*